



GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 011

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DAL 1° FEBBRAIO 2021, DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno UNO del mese di FEBBRAIO alle ore 16:30 con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'autonomia degli Enti Locali, sono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presenti	Assenti
LAVELLI LUISA	Sindaco	SI	
CARROZZA MAURO	Vice Sindaco	SI	
BOSCHI ELENA	Assessore	SI	
CAMPAGNOLA ROBERTO	Assessore	SI	
FERRARI MAURIZIO	Assessore	SI	
TOT		5	

Assiste l'adunanza la dott.ssa Mattia MANGANARO, Segretario Generale, che riscontrato il collegamento simultaneo dei presenti e riscontrato il numero legale, illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta accertandosi che i presenti:

- a) abbiano potuto visionare gli atti all'O.d.g.;
- b) possano intervenire nella discussione in corso;
- c) scambiare i documenti;
- d) manifestare il voto;

attraverso la piattaforma telematica, denominata MICROSOFT TEAMS, provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott.ssa Luisa LAVELLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trascrizione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DAL 1° FEBBRAIO 2021, DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 2 del 29 gennaio 2021 esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° febbraio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO infine l'art. 83, comma 6 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale che testualmente recita:

«L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.»;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 33 in data 30 settembre 2020;

VISTO l'art. 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che testualmente recita:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019. 4. A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 5. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, pur che funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380."

ATTESO che in relazione all'emergenza epidemiologica in corso, l'Amministrazione Comunale ritiene di adottare specifiche ulteriori misure di carattere temporaneo a sostegno delle attività economiche non specificatamente ricomprese dal cd. "Decreto Ristori" ed in particolare di estendere le agevolazioni di cui al precedente art. 9-ter anche ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa ed alle attività artigianali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Vigilanza, Dr. Roberto Toninelli, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario, Rag. Gioconda Montorio, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

VISTI il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 267/2000;

CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa:

1. Di **approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, le tariffe del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui alla tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato "A");
2. Di **dare** atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° febbraio 2021;
3. Di **dare** atto che ai sensi dell'art. 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, è previsto l'esonero dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti e comma 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a favore delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della Legge 287/1991, dei titolari di esercizi commerciali in sede fissa, delle attività artigianali e degli esercenti il commercio itinerante;
4. Di **dare** atto che la presente deliberazione non comporta variazione agli equilibri di bilancio;
5. Di **trasmettere** copia del presente provvedimento all'Area Vigilanza, all'Area Finanziaria e dell'Area Gestione del Territorio, a Sirmione Servizi S.r.l, ciascuno per quanto di propria competenza;
6. Di **disporre** la trasmissione della presente delibera, a cura degli uffici amministrativi, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del TUEL;
7. Di **dare** atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento e la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, al fine di evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

Di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 011 DEL 01.02.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DAL 1° FEBBRAIO 2021, DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

DA DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PARERI

Espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO: Motivazione _____

Sirmione, 01.02.2021

IL RESP. SETT. AREA VIGILANZA
F.to Dott. Roberto Toninelli

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO: Motivazione _____

NON RICHIESTO

Sirmione, 01.02.2021

IL RESP.SETT. SERVIZI ECON.FINANZ.
F.to Rag. Gioconda Montorio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Dott.ssa Luisa Lavelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Mattia Manganaro

TRASMESSA ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 15 FEBBRAIO 2021 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune di Sirmione, visionabile sul sito web istituzionale, <http://www.comune.sirmione.bs.it/>, in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e art.32 comma 1 della L. 18 giugno2009 n.69.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

IXI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000

I I ESECUTIVA nei termini previsti dall'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Mattia Manganaro